

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2747 del 07/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO per lo stabilimento sito in Comune Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2795 del 05/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;
- il Regolamento regionale 3/2017 e s.m.i. in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la nomina conferita con DDG 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa via Pec dal SUAP Comune di Busseto in data 25/07/2018 prot.n. 9222, acquisita al prot.n. PGPR/2018/15786 del 26/07/2018, presentata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO nella persona del Sig. Simone Zaninoni in qualità di procuratore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Fraz. Semoriva n.

53, C.A.P. 43011, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
 - **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, a fronte di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "coltivazioni agricole associate all'allevamento degli animali";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2018/16026 del 30/07/2018 e la successiva nota di sollecito pareri prot.n.PGPR72018/20673 del 04/10/2018;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/22667 del 22/10/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la successiva Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 06/11/2018 ed il cui verbale è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2), in cui, in particolare, è emersa la necessità di chiedere integrazioni;
- i pareri favorevoli in merito alla matrice rumore espresso dal Comune di Busseto e dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 06/11/2018;
- il parere relativo alla matrice rumore di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/23466 del 05/11/2018 allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/11/2018;
- la comunicazione di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/24325 del 15/11/2018;
- la documentazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.14671 del 21/11/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/24782 del 22/11/2018;

- la documentazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.14860 del 26/11/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/25116 del 27/11/2018;
- la documentazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.15162 del 03/12/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/25622 del 03/12/2018;
- la nota di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/11593 del 23/01/2019 di sollecito presentazione documentazione integrativa;
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.3122 del 14/03/2019 ed acquisite al prot.n.PG/2019/42599 del 15/03/2019 a seguito di proroghe di cui si è preso atto;
- gli esiti della seconda seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 01/04/2019, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Busseto e dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio igiene e Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019;
- gli esiti dell'ulteriore ed ultima seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 24/05/2019, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4) in cui "...Il Comune di Busseto e l'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica confermano le valutazioni favorevoli precedentemente espresse..." e conclusasi con "...La Conferenza, a fronte degli esiti della precedenti sedute di conferenza di Servizi e di quanto sopra riportato, concorda di chiudere i propri, fatto salvo il recepimento del parere del Sindaco del Comune di Busseto sull'industria insalubre...";
- il parere del Sindaco del Comune di Busseto espresso ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie, trasmesso via Pec dal SUAP in data 27/05/2019 prot.n.6307 del 27/05/2019 ed acquisito al prot.n. PG/2019/83378 del 27/05/2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 5);

PRESO ATTO inoltre dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 04/12/2018, trasmessa ad Arpae per opportuna conoscenza dal Comune di Busseto con nota prot.n.15837 del 18/12/2018 ed acquisita al protocollo Arpae prot.n.PG/2019/26873 del 20/12/2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità

competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO, con legale rappresentante il Sig. Simone Zaninoni, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Fraz. Semoriva n. 53, C.A.P. 43011 relativamente all'esercizio dell'attività di "coltivazioni agricole associate all'allevamento degli animali" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/22667 del 22/10/2018 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri espressi dal Comune di Busseto e dall'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 06/11/2018 e nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/23466 del 05/11/2018 allegato quale parte integrante al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 06/11/2018 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'utilizzazione agronomica dei reflui aziendali, così come anticipato nella seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019, sulla base di quanto evidenziato dall'Ufficio che si occupa di utilizzazione agronomica e confermato nel corso della seduta del 24/05/2019, viene prescritto di valutare la fattibilità di realizzare *"...la parziale copertura, anche con teli mobili/solai/opportuni dispositivi, degli stoccaggi degli effluenti non palabili a progressivo n. 2 e n. 3 di cui al Quadro 9 della comunicazione n. 21237, facendoli così rientrare nel corretto rapporto Superficie libera/Volume, come previsto dalle più recenti evoluzioni normative – vedasi Re. Reg. 3/2017 – Allegato III – 1.2 – Tabella 3..."*;

DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- a fronte di quanto riportato nel verbale della seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019, **entro tre mesi dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente** la Ditta dovrà fornire effettuare un'analisi dell'acqua dei pozzi situati a valle (in quanto il pozzo di cui è stata analizzata l'acqua non si trova nella direzione della falda) e fornire una relazione idro-geologica del sito su cui insiste l'invaso in funzione dell'andamento della falda con verifica a valle del pozzo;
- a fronte di quanto riportato nel verbale della seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019 e confermato nel corso della seduta del 24/05/2019, **viene escluso l'utilizzo dell'ex bacino idrico oltre a non poter essere utilizzato il sistema ombelicale a Sud e, conseguentemente, ad Est** in mancanza delle opportune verifiche di merito da parte degli Enti competenti e, nel caso, del recepimento delle eventuali specifiche concessioni/titoli/nulla osta.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, acustica ed utilizzazione agronomica degli effluenti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e concessioni Ovest, Comune di Busseto e AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e concessioni Ovest non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e concessioni Ovest.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 17522/2018

IL RESPONSABILE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune di Busseto (PR).
Relazione Tecnica

Ditta: **Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.**
sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR).

Matrice: emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione allegata all' istanza in oggetto, relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata per un'attività di allevamento bovini che rientra nel campo di applicazione dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i., presentata dall'Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

- l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di bovini con una potenzialità totale dichiarata pari a 660 capi di cui 430 vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo), 140 rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) e 90 vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo);
- le caratteristiche dell'allevamento sono le seguenti:

<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Stoccaggi</i>
libera con cuccette per le vacche adulte	Liquami: n. 3 vasche in cemento scoperte
libera a lettiera permanente per la rimonta	Letami: n. 2 platee

- sono state individuate, per ogni fase dell'allevamento, la natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame vengono stoccate in **15 silos** e, per soddisfare le esigenze aziendali, vengono caricati 1-2 volte alla settimana;
- come modalità di utilizzo dei liquami al campo viene dichiarato l'impiego irrigatori a bassa pressione avvolgibili;
- è stata dichiarata la presenza di un gruppo elettrogeno di emergenza della potenzialità di 60 kW, non soggetto ad autorizzazione;

si ritiene che

l'Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo, il cui Gestore è il Sig. Zaninoni Simone, con sede legale e attività da svolgere in fraz. Semoriva n.53 nel Comune di Busseto (PR) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

1. dovrà essere rispettata la frequenza dichiarata di rimozione delle deiezioni nella zona di stabulazione;
2. le zone intorno agli edifici dovranno essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
3. la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantita dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali di allevamento;
4. durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
5. qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella Comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni;
7. **dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:**

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
- lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

8. **dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli**

effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
- l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:
 - non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

9. dovrà essere applicato un Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo delle emissioni, in particolare dovranno essere registrati:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
- le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Matrice: scarichi idrici

Nella planimetria allegata all'istanza in oggetto, riferita con ogni probabilità a stralcio da istanza edilizia, non sono evidenziate modalità di raccolta e di conservazione o di scarico in acque superficiali di qualsivoglia liquido prodotto nello stabilimento zootecnico preso in considerazione. Da consultazione della Comunicazione ex L.R. 4/07 n°21237 – rinnovo, per gli effluenti di allevamento risultano disponibili contenitori di stoccaggio e in essi, secondo quanto indicato al Quadro 7 della medesima Comunicazione, sono stoccati i reflui derivati dalla zona di mungitura. Dalla planimetria risultano presenti locali destinati a sala mungitura ed abitazione, di norma corredati da servizi igienici, per i quali non risulta esplicitato nessun tipo di informazione circa le modalità di trattamento depurativo e destinazione degli scarichi. Preso atto della dichiarazione circa la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali di non

assoggettabilità alla normativa regionale DGR. 286/05 e DGR 1860/06, si prescrive di mantenere i piazzali aziendali puliti e sgombri da letame o altro materiale che possa essere dilavato dalle precipitazioni.

Nessuna valutazione viene svolta sugli scarichi della civile abitazione, in quanto si prende atto della dichiarazione del proponente che la stessa non ha pertinenze con l'azienda agricola.

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Zuccheri Rossella	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e scarichi. R.Zuccheri
Tecnico emissioni: C.Bazzini*

Sinadoc:17522/2018

ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 06/11/2018 – DITTA Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Oggi martedì 06/11/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO per l'insediamento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso Francesco Pappalardo
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Simone Zaninoni (Procuratore della Ditta), Enrico Bonazzi (consulente della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:55 circa.

Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO per l'insediamento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53.

Di seguito quanto emerso per matrice.

Matrice rumore

Il Comune di Busseto consegna in Conferenza di Servizi, affinché venga allegato al presente verbale quale parte integrante, il parere relativo alla matrice rumore di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/2018/23446 del 05/11/2018 acquisito al protocollo comunale prot.n.13822 del 05/11/2018. Esprime quindi parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice rumore.

L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice rumore.

Matrice emissioni in atmosfera

Arpae – SAC di Parma in merito alla tematica delle emissioni odorigene, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi (art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), della Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull’applicazione dell’art. 272bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm” - Rev. 0 e della tipologia di attività svolta dalla Ditta, chiede alla Ditta di fornire adeguati elementi integrativi, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, in merito a:

- area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
- descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
- identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
- caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienza consolidate o da indagini mirate allo scopo;
- descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
- descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo, e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l’attività.

Il Comune di Busseto ed AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica concordano con le integrazioni richieste da Arpae – SAC di Parma.

Matrice utilizzazione agronomica

Il Comune di Busseto informa la Conferenza di Servizi sugli esiti del sopralluogo svolto dal servizio edilizia-ambiente con la Polizia Municipale in data 31/10/2018 presso l'insediamento della Ditta oggetto dell'istanza di AUA in esame. In particolare evidenzia che:

- quello che nella planimetria agli atti del Comune (facente parte della documentazione a corredo dell'istanza di variazione del permesso di costruire presentato dalla Ditta nel 2011) era stato riportato come "bacino idrico" in realtà a seguito di sopralluogo è stato verificato contenente liquami, privo di arginature e senza recinzioni di protezione. Peraltro ai sensi della vigente normativa di settore in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti non è possibile autorizzare nuovi lagoni in terra;
- nelle vicinanze di tale lagone c'è un pozzo che a detta dell'Azienda è di utilizzo irriguo;
- è stata riscontrata la presenza di un sistema di canalizzazione interrato che trasporta dei liquami nei campi;
- nelle vicinanze c'è una concimaia temporanea non distante da un canale di scolo interpodereale sprovvista di cordolatura.

L'Ufficio edilizia-ambiente del Comune, a fronte della situazione riscontrata, ha provveduto alla stesura del verbale che ha trasmesso al Sindaco del Comune di Busseto per l'emissione di un'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente al fine di mettere in sicurezza il lagone almeno tramite una rete di protezione e una adeguata segnaletica/cartellonistica.


La Ditta dichiara che:

- il pozzo, utilizzato in passato per uso irriguo (produzione di pomodori), da diversi anni non viene più utilizzato;
- nel sistema di canalizzazione vengono convogliati i liquami provenienti esclusivamente dallo stoccaggio principale relativo all'allevamento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53 che sono utilizzati per lo spandimento in terreni nella disponibilità dell'azienda. Il sistema di canalizzazione è interrato ed attraversa strade comunali (Busseto, Fidenza) e il canale Fossa Parmigiana (il cui Gestore è il Consorzio Bonifica Parmense);
- non vi sono connessioni tra l'attività di allevamento svolta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame e quella svolta nell'insediamento della Ditta sito in Comune di Fidenza, ma non molto distante;
- i reflui della sala mungitura vanno nel lagone principale e, quindi, in utilizzazione agronomica.

Arpae – SAC di Parma in merito agli aspetti relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti conferma che, attualmente, per le norme/disposizioni vigenti non è possibile "sanare" l'uso di tale bacino quale lagone di stoccaggio dei liquami.

Quindi evidenzia due passaggi fondamentali:

1. messa in sicurezza della vasca a fronte dell'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente;



2. messa in pristino della vasca previo smaltimento dei liquami (tramite piano-programma di svuotamento proposto dalla Ditta) secondo le tempistiche riportate nel piano-programma di svuotamento.

Fa inoltre presente che esiste un Bollettino Nitrati scaricabile dal Portale istituzionale di Arpae.

L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica comunica che non risultano pervenuti alla propria attenzione inconvenienti di tipo igienico-sanitario riconducibili all'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame e che, sentito lo SVET, lo stesso ha fatto presente che dal punto di vista strutturale non ci sono elementi di criticità per quanto di competenza.

Evidenzia alla Ditta la necessità di verificare la presenza di "Amianto/Eternit" c/o l'insediamento secondo le Linee Guida della Regione Emilia-Romagna e quindi di verificare lo stato di conservazione delle coperture e rimandi ad un adeguamento temporale. Questo rappresenta un elemento di attenzione seppur non rientrante nella procedura e nel conseguente titolo abilitativo di AUA.

Fa presente inoltre che, per l'attività svolta, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^ Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS.

Il Comune di Busseto a fronte di quanto evidenziato dall'AUSL, fa presente che in merito agli aspetti legati alla classificazione di industria insalubre si esprimerà il Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria.

Alle ore 12:10 circa Vittorio Amadei lascia la seduta.

Arpae – SAC di Parma relativamente all'istanza di AUA in esame, chiede inoltre alla Ditta di fornire, oltre alla documentazione integrativa relativa alle emissioni odorigene precedentemente descritta in dettaglio, quanto segue:

- documentazione in merito alla verifica se la disponibilità delle strutture è adeguata a fronte della chiusura del lagone abusivo, con particolare riferimento a quanto riportato nella Comunicazione di utilizzazione agronomica allegata all'istanza di AUA in esame (n. 21237), con conseguente eventuale necessità di aggiornare le Schede AUA inizialmente presentate.

La Ditta, si impegna quindi a fornire al SUAP territorialmente competente entro il **07/01/2018** la documentazione integrativa relativa all'istanza di AUA in esame. Contestualmente chiede la sospensione dei termini istruttori al fine di poter predisporre tale documentazione.

A seguito della particolare evidenza emersa la CdS richiama inoltre di chiedere all'Azienda che fornisca:



- entro il **20/11/2018** il piano-programma di spandimento dei liquami presenti nel bacino (durata non superiore a 4 mesi);

- **entro il 30/11/2018:**
 - relazione relativa al sistema ombelicale che, previo chiarimento relativo al periodo di avvenuta realizzazione dello stesso, indichi tutti gli attraversamenti stradali, corsi d'acqua e, laddove la Ditta sia in possesso di concessioni, contenga le stesse in allegato;
 - le analisi dell'acqua del pozzo (non per uso idropotabile).

La Conferenza di Servizi, a fronte di tutto quanto emerso, concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori e di convocare un'ulteriore seduta una volta pervenute le integrazioni attinenti l'istanza di AUA-in esame.

La seduta si chiude alle ore 12:40 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Zaninoni Simone	

Spett.le
Sportello Unico Edilizia- Attività Produttive
Servizio Urbanistica – Edilizia – Ambiente
Comune di Busseto (PR)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13
marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune di
Busseto (PR).

Relazione Tecnica

Ditta: **Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.**
sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR).

Matrice rumore

Relativamente alla matrice rumore preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 227/2011, a firma del legale rappresentante della società agricola e sottoscritta dal Tecnico in Acustica Ambientale, Andrea Nicola, che attesta il non superamento dei limiti di emissione rumore stabiliti dal documento di Classificazione Acustica del territorio Comunale (Busseto) ex DPCM 14/11/1997 art 4 c.2, il parere non è dovuto.

Il Tecnico incaricato
Zuccheri Rossella

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: R.Zuccheri

Sinadoc: 32162/2018

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013822/2018 del 05/11/2018 Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, Clara Carini

Da: aopr@cert.arpa.emr.it
Inviato: lunedì 5 novembre 2018 12:02
A: suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Oggetto: (Prot. num. PGPR 23446/2018 del 05/11/2018 alle ore 12:01) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune diBusseto (PR).Relazione TecnicaDitta: Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.se
Allegati: Zaninoni_emiss_rumore_firmato.pdf.p7m

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - Sezione provinciale di Parma Si invia tramite Casella Istituzionale la documentazione registrata in uscita N.ro PGPR 23446/2018 del 05/11/2018 alle ore 12:01 Cordiali saluti.

Fwd: Notifica assegnazione di copia della registrazione PGPR/2018/0023446 avente Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune diBusseto (PR).Relazione TecnicaDitta: Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR).

Da : Rossella Zuccheri <rzuccheri@arpae.it>

lun, 05 nov 2018, 12:08

Oggetto : Fwd: Notifica assegnazione di copia della registrazione PGPR/2018/0023446 avente Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune diBusseto (PR).Relazione TecnicaDitta: Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR).

A : saiani@comune.busseto.pr.it

questa è la notifica di avvenuta protocollazione del parere per il rumore.
saluti
Rossella

----- Forwarded message -----

From: <ssi-smtp@drive.arpae.it>

Date: lun 5 nov 2018 alle ore 12:01

Subject: Notifica assegnazione di copia della registrazione PGPR/2018/0023446 avente
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune diBusseto (PR).Relazione TecnicaDitta: Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR).

To: <rzuccheri@arpae.it>

Vi è stata inviata copia della registrazione PGPR/2018/0023446 avente Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 104/2018 del Comune diBusseto (PR).Relazione TecnicaDitta: Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo.sede legale e attività in fraz. Semoriva n.53, Comune di Busseto (PR). . Tale copia è consultabile dalla Lista Lavoro Documenti - Applicativo E-GRAMMATA, indirizzo: <http://Docas-sia.arpa.emr.net:8080/protocollomulti>.

--

*Rossella Zuccheri
Arpae Emilia Romagna - Servizio Territoriale di Parma
Distretto di Fidenza
Via XXIV Maggio 28/B, 43036 Fidenza
Tel 0524/510925
email: rzuccheri@arpae.it*

ALLEGATO 3

VERBALE Conferenza dei Servizi del 01/04/2019 – Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Oggi lunedì 01/04/2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dall'AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO per l'insediamento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Enrico Bonazzi (consulente delegato dal legale rappresentante della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:15 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi riassumendo quanto emerso nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 06/11/2018.

Ricorda quindi che la Ditta, successivamente a tale seduta, ha fornito della documentazione integrativa. Fa quindi presente che, sentita Arpae – ST di Parma, la stessa ha riferito che nella propria relazione tecnica di competenza precedentemente espressa erano già state date tutte le indicazioni di buone pratiche agricole necessarie al contenimento delle emissioni e degli odori.

Il Comune di Busseto fa il punto sull'Ordinanza sindacale informando che la Polizia Municipale ha potuto verificare che il bacino è stato svuotato; dichiara quindi che la Ditta ha ottemperato all'ordinanza.

La Ditta a completamento e maggior chiarimento della documentazione integrativa già fornita consegna in conferenza di Servizi, affinché venga acquisita agli atti, una planimetria con evidenziata la posizione dei piezometri ed indicata la direzione della falda.

Arpae – SAC di Parma, in merito alla documentazione trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot.n.421 del 10/01/2019 (acquisita al prot.n.PG/2019/5507 del 14/01/2019) relativa al pozzo prossimale e ai piezometri in progetto, contenente, come dichiarato dalla Ditta, la verifica stratigrafica del pozzo prossimale risalente all'anno della sua realizzazione (1973), analisi chimico-batteriologicala della acque del pozzo, preventivo relativo all'impianto di 2 piezometri della profondità di metri 20 da posizionare a metri 10 rispettivamente a monte e a valle del bacino, in cui la Ditta chiede di essere esentata dal posizionamento dei 2 piezometri "*...In considerazione dei valori emersi dall'analisi dell'acqua (tutti abbondantemente al di sotto dei limiti di legge) i quali attestano l'assenza di qualsiasi inquinamento delle acque sotterranee...*", fa presente che la tale documentazione appare inadeguata per poter valutare la necessità o meno di prevedere l'installazione dei piezometri. Per valutare adeguatamente tale istanza, è almeno necessario:

- effettuare un'analisi dell'acqua dei pozzi situati a valle (in quanto il pozzo di cui è stata analizzata l'acqua non si trova nella direzione della falda) e fornire una relazione idro-geologica del sito su cui insiste l'invaso in funzione dell'andamento della falda con verifica a valle del pozzo.

Quanto sopra riportato sarà oggetto di una specifica prescrizione dell'AUA da ottemperare entro tre mesi del rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

La Ditta chiede quindi se sia possibile utilizzare il bacino che è stato oggetto dell'ordinanza come "lagone" di stoccaggio dei liquami.

I convenuti evidenziano come già nel corso della seduta di conferenza di servizi del 06/11/2018 fosse emerso quanto segue:

- Il Comune di Busseto aveva dichiarato che "*...Peraltro ai sensi della vigente normativa di settore in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti non è possibile autorizzare nuovi lagoni in terra...*";
- Arpae – Sac di Parma "*...in merito agli aspetti relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti conferma che, attualmente, per le norme/disposizioni vigenti non è possibile "sanare" l'uso di tale bacino quale lagone di stoccaggio dei liquami...*".

Viene inoltre evidenziato alla Ditta che non è in ogni caso attualmente possibile prendere in considerazione la richiesta di utilizzo del bacino in quanto oltre al fatto che la sua esistenza esce dalla norma, non vi sono dati sull'inquinamento reale, non c'è uno studio tecnico di come è costruito l'invaso (oltre ad una relazione sul pozzo) e non è presente una progettualità.

Rilevato che dalla documentazione fornita in merito al "sistema ombelicale", trasmessa da SUAP Comune di con nota prot.n.15152 del 03/12/2018 (acquisita al prot.n.PGPR/2018/25622 del 03/12/2018) in cui, in particolare, si è riportato che "*...In questo punto si sviluppano 2 diramazioni: la prima verso ovest...e la seconda verso sud per 355 metri fino ad arrivare a lambire la Fossa Parmigiana e a sottopassarla senza minimamente alterare il deflusso delle acque. Successivamente la condotta sotterranea procede verso sud per altri 355 metri in fregio alla strada...fino ad un incrocio dove forma ancora due diramazioni: la prima verso sud per circa 100 metri ... e la seconda verso est, ancora in fregio alla carraia per circa 700 m ...*", dal momento che la Ditta non è attualmente in grado di fornire la concessione di attraversamento relativa alla

Fossa Parmigiana, l'AUA che verrà rilasciata escluderà pertanto l'utilizzo dell'ex bacino idrico oltre a non poter essere utilizzato il sistema ombelicale a Sud e, conseguentemente, ad Est.

Arpae – SAC di Parma fa quindi presente che l'Ufficio che si occupa di utilizzazione agronomica ha evidenziato la necessità che la Ditta relazionasse in merito a quanto di seguito riportato: *"...In merito all'allevamento 1-007PR172 a Busseto – Località Semoriva, 53, si evidenzia che al Quadro 8 della comunicazione n° 21237 vengono evidenziati effluenti palabili per un totale di 2.479 m³ mentre al Quadro 9 viene dichiarata una capacità di stoccaggio pari a 2.149 m³, con un deficit apparente, perciò di circa 330 m³..."*

La Ditta fa presente che, globalmente, ovvero sui tre allevamenti di cui è oggetto la propria comunicazione di utilizzazione agronomica n. 21237 (Allevamento 1 sito in Comune di Busseto, Semoriva 53, Allevamento 2 sito in Comune di Busseto, Via Roncole Verdi 6/A ed Allevamento 3 sito in Comune di Fidenza, Via Malcantone 153), il deficit scompare essendo richiesti aziendali 2479 m³ sui palabili ed essendo dichiarati disponibili 2.871 m³ sui palabili e che è possibile, dal punto di vista dell'utilizzazione agronomica, gestire "complessivamente" degli allevamenti posti nelle vicinanze. Dichiaro quindi che si riserva di verificare di indicare quale platea scoperta tra quelle relative ai palabili di cui al Quadro 9, oltre a quelle aventi ubicazione: "1 007PR172" e "Podere Le More, 43011 Busseto", sia da attribuire all'allevamento oggetto dell'AUA in esame (Allevamento 1) al fine di colmare il deficit di 330 m³. Invierà in tempi brevi tale indicazione.

Il Dott. Pappalardo dell'Ufficio utilizzazione agronomica di Arpae – SAC di Parma, interpellato per chiarimenti, in questa stessa sede di CdS conferma che per l'utilizzazione agronomica va bene che parte degli stoccaggi degli effluenti palabili siano dislocati anche in luoghi diversi rispetto all'insediamento in esame, purché siano stati riportati nel Quadro 9 della comunicazione di utilizzazione agronomica e purché siano ragionevolmente vicini rispetto all'insediamento stesso (anche se in ambiti comunali differenti).

Arpae – SAC di Parma anticipa quindi che, sulla base di quanto evidenziato dall'Ufficio che si occupa di utilizzazione agronomica, verrà prescritto di valutare la fattibilità di realizzare *"...la parziale copertura, anche con teli mobili/solai/opportuni dispositivi, degli stoccaggi degli effluenti non palabili a progressivo n. 2 e n. 3 di cui al Quadro 9 della comunicazione n. 21237, facendoli così rientrare nel corretto rapporto Superficie libera/Volume, come previsto dalle più recenti evoluzioni normative – vedasi Re. Reg. 3/2017 – Allegato III – 1.2 – Tabella 3..."*

Arpae – SAC di Parma chiede quindi conferma del fatto che quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione acquisita al prot. Arpae n.PGPR/2018/26873 del 20/12/2018, nella fattispecie quanto di seguito riportato *"...Per il futuro sto valutando l'ipotesi di inserire nel processo produttivo un impianto di depurazione delle acque di lavaggio, in modo da scaricarle in acque superficiali e non nelle strutture di stoccaggio dei liquami..."* non riguardi l'istanza di AUA attualmente in esame.

La Ditta lo conferma.

La Conferenza ne prende atto.

Arpae – Sac di Parma fa quindi presente che qualora la Ditta intendesse inserire nel processo produttivo un impianto di depurazione delle acque di lavaggio, in modo da scaricarle in acque superficiali e non nelle strutture di stoccaggio dei liquami dovrà preventivamente presentare al SUAP territorialmente competente apposita istanza di modifica sostanziale dell’AUA ed ottenere la conseguente necessaria autorizzazione.

L’AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera.




Il Comune di Busseto esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera. Si impegna ad inviare in tempi brevi il parere del Sindaco in merito alla classificazione di industria insalubre.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell’istanza di AUA in esame, concorda di chiudere i propri lavori, fatto salvo il recepimento del parere del Sindaco del Comune di Busseto sull’industria insalubre e l’invio della comunicazione da parte della Ditta in merito allo stoccaggio dei palabili.

Arpae – SAC di Parma fa presente che provvederà alla stesura del provvedimento di competenza una volta pervenuta la relazione tecnica di Arpae – ST di Parma col dettaglio delle prescrizioni.

La seduta si chiude alle ore 12:50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Enrico Bonazzi	

ALLEGATO 4

VERBALE Conferenza dei Servizi del 24/05/2019 – Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Oggi venerdì 24/05/2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata riconvocata una seduta di Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dall'AZIENDA AGRICOLA ZANINONI LORENZO per l'insediamento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva n. 53 a seguito degli ultimi inconvenienti ambientali accorsi, al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
	ST di Parma: Clara Carini, Rossella Zuccheri
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Sacconi (delegato)
Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Simone Zaninoni (legale rappresentante della Ditta) Enrico Bonazzi (consulente della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:30 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta Conferenza di Servizi riassumendo gli esiti delle precedenti sedute di conferenze di Servizi.

Evidenzia quindi come, a seguito degli ultimi inconvenienti ambientali accorsi, abbia ritenuto opportuno convocare un'ulteriore seduta di conferenza di Servizi al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Cede quindi la parola ad Arpae – ST di Parma.

Simone Anelli M B M

La Ditta in merito agli ultimi inconvenienti ambientali accorsi fa presente di aver fornito documentazione (acquisita al protocollo Arpae prot.n.PG/2019/6722 del 30/04/2019) a riscontro del provvedimento di prescrizioni di Arpae – ST di Parma e, conseguentemente, a riscontro anche della diffida emessa da Arpae – SAC di Parma con prot.n.PG/2019/6722 del 30/04/2019. A tale proposito precisa che non ha potuto completare quanto riportato nel cronoprogramma a causa delle avverse condizioni meteorologiche, tuttavia si impegna a farlo entro il 15 giugno 2019.

Arpae – ST di Parma precisa che, per quanto riguarda il procedimento di prescrizioni asseverate ai sensi della Legge 68/2015, trattasi di procedura specifica che ha un suo iter specifico già definito su cui farà delle verifiche in proposito.

La Ditta in merito all'evento che ha portato all'emissione del provvedimento di diffida, dichiara che si è trattato di un evento causato da un incidente di disattenzione da parte di un dipendente, che verrà prestata attenzione in modo che non si possa più verificare una tale situazione e che l'invaso oggetto del provvedimento di diffida non deve essere considerato un invasore in quanto trattasi di semplice avvallamento del terreno utilizzato effettivamente in modo improprio.

Per quanto riguarda la disponibilità di strutture e terreni ritiene che i numeri riportati nella comunicazione di utilizzazione agronomica presentata a corredo dell'istanza di AUA in esame siano corretti e sostenibili. Tuttavia, considerato che in alcune condizioni limite meteorologiche si potrebbero verificare condizioni di fragilità anche relativamente alla gestione che dovrà venire conseguentemente ottimizzata, si impegna a:

- ridurre al 50 % i lavaggi della sala d'attesa che sono già stati in parte ridotti rispetto alla precedente situazione;
- a mantenere costantemente la gestione delle strutture di contenimento in conformità;
- entro il 2020 a pianificare una ristrutturazione aziendale valutando la possibilità di aumentare lo stoccaggio e si impegna a dare priorità all'inserimento di un separatore.

Nel merito poi dell'ulteriore platea scoperta per il palabile, al fine di colmare il deficit di 330 m³ evidenziato nel verbale della seduta di conferenza di servizi del 01/04/2019, dichiara che sia da attribuire all'allevamento oggetto dell'AUA in esame (Allevamento 1) la 3 014PR328 relativa ai palabili di cui al Quadro 9.

Arpae – ST di Parma vuole precisare la situazione relativa all'utilizzo del sistema ombelicale.

Arpae – SAC di Parma, ribadisce quanto già riportato nel verbale della seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019 di seguito richiamato “...dal momento che la Ditta non è attualmente in grado di fornire la concessione di attraversamento relativa alla Fossa Parmigiana, l'AUA che verrà rilasciata escluderà pertanto l'utilizzo dell'ex bacino idrico oltre a non poter essere utilizzato il sistema ombelicale a Sud e, conseguentemente, ad Est...”.

Fa quindi presente che l'Ufficio che si occupa di utilizzazione agronomica relativamente a quanto contenuto nella documentazione della Ditta acquisita al protocollo Arpae prot.n.PG/2019/6722 del 30/04/2019 si è espresso nei seguenti termini: “...Per quanto riguarda i contenuti della risposta dell'Azienda alla diffida si osserva che:

1) i catastali citati sono effettivamente presenti nella comunicazione n. 21237 ad oggi vigente;

Shi On B M

2) *esiste una "non perfetta corrispondenza" tra quanto riportato per l'appezzamento A - Fidenza Fg 1 - Mp. 7 e la possibilità di spandere liquami sulla stessa area. Viene cioè dichiarata una superficie di 3,57 ha, ma la tabella presente in comunicazione indica, per questo catastale, una superficie totale di 3,64 ha, di cui però 0,18 ha in zona di divieto, per cui la superficie utile di spandimento liquami dovrebbe essere 3,46 ha = (3,64 ha - 0,18 ha), e non 3,57 ha come riportato nella nota aziendale. E' anche vero che si parla di "utilizzazione agronomica diretta", e perciò l'uso del palabile potrebbe essere consentito...";*

Viene quindi confermato che, così come anticipato nella seduta di conferenza di Servizi del 01/04/2019, sulla base di quanto evidenziato dall'Ufficio che si occupa di utilizzazione agronomica, verrà prescritto di valutare la fattibilità di realizzare "...la parziale copertura, anche con teli mobili/solai/opportuni dispositivi, degli stoccaggi degli effluenti non palabili a progressivo n. 2 e n. 3 di cui al Quadro 9 della comunicazione n. 21237, facendoli così rientrare nel corretto rapporto Superficie libera/Volume, come previsto dalle più recenti evoluzioni normative – vedasi Re. Reg. 3/2017 – Allegato III – 1.2 – Tabella 3...".





Il Comune di Busseto e l'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica confermano le valutazioni favorevoli precedentemente espresse.

Il Comune di Busseto si impegna ad inviare in tempi brevi il parere del Sindaco in merito alla classificazione di industria insalubre.

La Conferenza, a fronte degli esiti delle precedenti sedute di conferenza di Servizi e di quanto sopra riportato, concorda di chiudere i propri lavori, fatto salvo il recepimento del parere del Sindaco del Comune di Busseto sull'industria insalubre.

La seduta si chiude alle ore 11:40 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Roberta Minardi	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo	Simone Zaninoni	

ALLEGATO 5



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Busseto, li 27/05/2019

Prot.n.	/2019
Pratica SUAP N.	104/2018

Spett. **ARPAE - SAC di Parma**
Piazzale della Pace, n. 1
43121 - PARMA -
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 104/2018

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Az. Agr. Zaninoni Lorenzo con sede legale e insediamento a Busseto in Frazione Semoriva, n. 53.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 13/06/2018 dalla Ditta Azienda Agricola Zaninoni Lorenzo, nella persona del sig. Zaninoni Simone, in qualità di legale Rappresentante/Procuratore, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione Semoriva, n. 53 - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 14/06/2018 al n. 7048, rubricata come *Pratica SUAP n. 104/2018*, in cui è svolta l'attività di "coltivazioni agricole associate all'allevamento animali", nell'immobile individuato e sull'area censiti al Catasto Terreni al foglio 58 mappali 100 e 101;

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

DATO ATTO che l'attività della ditta in oggetto rientra nell'elenco come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 1 lettera c) parte prima dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 73 nella Variante Generale al

- Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 53 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe III Aree di tipo misto” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

ACCERTATO che l’insediamento risulta inserito nell’elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi in data 01/04/2019 e della successiva Conferenza dei Servizi in data 24/05/2019, tenutesi presso la sede dell’ARPAE-SAC di Parma di cui ai verbali acquisiti agli atti del Comune di Busseto e preso atto delle relative condizioni/prescrizioni/precisazioni;

SI ESPRIME, ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, alle condizioni/prescrizioni/precisazioni risultanti dai verbali delle Conferenze dei Servizi sopra citati.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Contini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.